

# MoCAM: UN MODELLO PER IL CALCOLO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI

di

*Mauro Maltagliati, Gianni Marliani\**

Gli effetti di una rottura coniugale sono numerosi e coinvolgono questioni psicologico-affettive, mutamenti di stile di vita, limitazioni delle scelte e delle opportunità dei soggetti coinvolti, aspetti economici.

Qui ci si limita a considerare un particolare aspetto economico, che, tuttavia, può avere notevole impatto sulla possibilità di stabilire, tra coniugi separati, un rapporto sereno: come determinare il “giusto” ammontare dell'assegno che un coniuge deve corrispondere a favore dei figli e/o dell'altro coniuge.

A questo fine, si propone un Modello per il Calcolo dell'Assegno di Mantenimento (MoCAM) che, con riferimento al caso specifico, considera una serie di scenari, corrispondenti a diversi criteri-obiettivo, per ciascuno dei quali fornisce una stima dell'assegno di mantenimento coerente con il criterio stesso.

La scelta di quale scenario sia preferibile spetta, ovviamente, a chi deve prendere la decisione definitiva sull'assegno di mantenimento (giudice o parti di un procedimento consensuale). Il modello, quindi, non pretende di sostituire il giudice o la volontà delle parti, ma è in grado di fornire, in modo obiettivo, una guida, che il decisore potrà utilizzare, totalmente o parzialmente, tenendo conto delle peculiarità del caso sotto esame.

Le stime sono basate su una base dati molto ricca e di certificata affidabilità, rappresentativa della realtà delle famiglie italiane: il campione utilizzato dall'Istat per l'indagine sui consumi delle famiglie (oltre 25000 famiglie ogni anno) e quello della Banca d'Italia per l'indagine sui bilanci di famiglia (circa 8000 famiglie ogni due anni).

Nel costruire il modello si è posta una particolare attenzione ai casi di separazione in presenza di figli (i più complessi e delicati da trattare), tenendo conto della nuova normativa sull'affidamento condiviso. A questi casi si fa prevalentemente riferimento nel seguito. Il modello, però, ha valenza generale ed è in grado di fornire una stima dell'assegno di mantenimento per il solo coniuge nel caso di assenza di figli.

Si fa presente che il modello stesso è stato recentemente utilizzato in una CTU per una causa di separazione discussa presso il Tribunale di Firenze e i suoi risultati sono stati apprezzati e recepiti nella sentenza (Tribunale di Firenze, sentenza 3931/2007 del 3.10.2007/12.10.2007).

Nel seguito si descrive in sintesi la filosofia e il funzionamento del modello.

## **1. Il contesto normativo nel quale MoCAM opera**

Dal marzo 2006, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la legge n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

Cosa cambia con la nuova normativa?

Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti economici tra i due coniugi, niente è mutato.

---

\* *Gli autori sono docenti di Statistica Economica del Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze. Chi volesse contattare gli autori può scrivere a [info@mocam.net](mailto:info@mocam.net). Da aprile 2008 sarà operativo il sito [www.mocam.net](http://www.mocam.net).*

Per quanto concerne l'affidamento e l'assegno di mantenimento per i figli, invece, le cose sono cambiate.

Per decidere sull'affido, adesso, il giudice "*valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.*"

Per l'assegno di mantenimento dei figli, la normativa precedente era abbastanza vaga e lasciava molta discrezionalità. Adesso, invece, la legge dà qualche indicazione più puntuale. Si dice infatti che: "*Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito*". A questo fine, "*il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico, da determinare considerando:*

- 1) *le attuali esigenze del figlio;*
- 2) *il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;*
- 3) *i tempi di permanenza presso ciascun genitore;*
- 4) *le risorse economiche di entrambi i genitori;*
- 5) *la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*"

Purtroppo le indicazioni di legge, anche se appaiono condivisibili, non sono sufficientemente operative. Non si dice come valutare le *attuali esigenze del figlio* (punto 1) e sulla base di quali parametri si debba determinare il *tenore di vita* (punto 2). Si afferma, indirettamente, che, se un genitore passa una certa percentuale del tempo con il figlio, già contribuisce in questo periodo al suo mantenimento e che di ciò si deve tener conto nel determinare l'assegno (punto 3); ma non si chiarisce esattamente come (Proporzionalmente al tempo trascorso? Considerando le spese effettuate, di volta in volta, da ciascun genitore?). Si puntualizza che il costo di cura deve essere valutato (punto 5), ma non si danno indicazioni sul come valutarlo.

Nella sostanza, il nodo economico delle separazioni con figli appare ancora difficile da sciogliere e la scarsa operatività dei criteri di legge rischia di generare interpretazioni differenti e di perpetuare quella difformità di giudizi, che ha caratterizzato le decisioni passate.

MoCAM si inserisce in questo contesto e cerca di indicare, a chi deve decidere (giudici o parti di un procedimento consensuale), una serie di strade possibili (scenari), fornendo, per ciascuna alternativa, una stima coerente dell'assegno di mantenimento.

## **2. La logica di MoCAM**

### ***2.1 Quale variabile per misurare il tenore di vita: consumi o redditi?***

Nel tratteggiare gli scenari, il primo aspetto da considerare è: in base a quali elementi deve essere valutato il tenore di vita dei soggetti coinvolti nella separazione?

Le variabili che generalmente vengono utilizzate a questo fine sono o il reddito oppure la spesa per consumi delle famiglie: il primo è una misura della capacità potenziale di soddisfare bisogni e quindi di raggiungere un dato tenore di vita; la seconda, invece, misura quanto di questa capacità potenziale si realizza attraverso l'acquisto di beni di consumo. La differenza tra le due misure è costituita dal risparmio.

MoCAM propone valutazioni dell'assegno di mantenimento basate, alternativamente, su entrambe le misure. Spetterà alle parti o al giudice valutare i risultati a cui le due impostazioni conducono.

L'informazione sui redditi (monetari e figurativi) complessivamente goduti dai soggetti coinvolti nella separazione viene direttamente fornita come input, secondo quanto diremo più avanti. Il livello di spesa in consumi, invece, viene stimato, dato il reddito, sulla base di un modello statistico (modello di regressione).

## ***2.2 Come confrontare il tenore di vita di famiglie differenti: scale di equivalenza e costo dei figli***

La corresponsione di un assegno di mantenimento fa sì che le due nuove famiglie originate dalla separazione abbiano una ripartizione delle risorse diversa da quella che spetterebbe a ciascuna se si considerasse solo la titolarità dei redditi. L'entità dell'assegno, quindi, dipenderà da quale tenore di vita si intende garantire ai soggetti coinvolti nella separazione, tenendo conto anche (così dice la legge) del tenore di vita goduto dalla famiglia originaria in costanza di matrimonio.

Qualunque sia la scelta "politica", serve uno strumento che consenta di confrontare il tenore di vita di nuclei familiari differenti (quello prima e quelli dopo la separazione), in corrispondenza di diversi possibili livelli dell'assegno e, quindi, di diverse possibili ripartizioni delle risorse.

Lo strumento che consente di confrontare i bisogni di famiglie differenti per numero e caratteristiche dei componenti è noto, in letteratura, con il termine "scala di equivalenza" ed è già ampiamente utilizzato in sede normativa.

Una scala di equivalenza è un indicatore che esprime, in senso relativo, i bisogni di famiglie con caratteristiche diverse rispetto ad una famiglia di riferimento i cui bisogni sono posti convenzionalmente pari ad uno. Se supponiamo, in prima approssimazione, che le famiglie si distinguano solo per numero di componenti, una possibile scala di equivalenza che pone, per convenzione, le famiglie formate da due persone come termine di paragone, si presenta così (questa è la scala utilizzata dall'Istat nelle indagini sulla povertà):

	Numero di componenti					
	1	2	3	4	5	6
coefficienti di equivalenza	0,599	1	1,335	1,632	1,905	2,160

I coefficienti di equivalenza vengono utilizzati per "normalizzare" l'entità delle risorse di famiglie differenti, ai fini del confronto. Sulla base della scala ora indicata, ad esempio, si può affermare che una famiglia di tre persone con un reddito di 1335€ ha lo stesso "reddito equivalente", e quindi lo stesso tenore di vita, di una coppia che dispone di 1000€ o di un single che dispone di 599€. Lo stesso ragionamento, ovviamente, può essere fatto in termini di "spesa equivalente".

Ai nostri fini, i coefficienti di equivalenza possono essere utilizzati per stimare, sia pure in via ipotetica, la parte del reddito (spesa) che una famiglia destina a soddisfare i bisogni dei vari componenti della famiglia e, quindi, anche dei figli. Riprendendo l'esempio precedente, se una coppia senza figli ha un reddito (spesa) di 1000€ con la nascita di un figlio ha bisogno di 1335€ (33,5% in più) per mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in precedenza: il "costo" del membro aggiuntivo risulterebbe, quindi, 335€. Ovviamente, se la coppia senza figli ha un reddito (spesa) di 4000€, alla nascita del figlio deve disporre di 5340€ (33,5% in più) per avere lo stesso tenore di vita precedente: in questo caso, il "costo" del membro aggiuntivo risulta di 1340€.

Ragionando in questo modo, il "costo del figlio" è ottenuto da una stima indiretta della parte

del reddito (o della spesa) che i genitori usano non per se stessi ma per il figlio, nell'ipotesi che tutti i membri della famiglia condividano lo stesso tenore di vita. Ne consegue che il costo del figlio, così stimato, non è un concetto assoluto ma dipende dalle risorse a disposizione della famiglia: per mantenere il proprio figlio: genitori ricchi spenderanno, in generale, una somma di denaro maggiore di quella che spenderebbero, *ceteris paribus*, genitori poveri.

In generale, i coefficienti di equivalenza di una qualunque scala, come quelli riportati ora a titolo di esempio, non crescono proporzionalmente al numero dei componenti della famiglia. Ciò significa che è implicita, nella costruzione della scala di equivalenza, l'idea che vivere insieme permette di realizzare "economie di scala", ovvero risparmi.

Esistono differenti scale di equivalenza che vengono comunemente utilizzate in varie applicazioni. Alcune sono costruite con criteri "soggettivi", basati su decisioni normative, accordi tra parti sociali, scelte politiche. Altre sono stimate con criteri "oggettivi", basati sull'osservazione empirica dei comportamenti di un campione rappresentativo di famiglie (stima di un modello statistico su dati osservati).

MoCAM utilizza una scala di equivalenza del secondo tipo, appositamente stimata dai dati della indagine Istat sui consumi delle famiglie italiane negli anni 2003 e 2004 (ultimi due anni disponibili): l'indagine si riferisce ad un campione di circa 25 mila famiglie all'anno e quindi la base dati di riferimento considera i comportamenti di spesa di circa 50 mila famiglie nell'arco del biennio.

Il metodo utilizzato per la stima della scala MoCAM è analogo a quello adottato per la stima della scala dell'Istat sopra riportata. Alcune varianti, appositamente introdotte, la rendono più adeguata a confrontare i bisogni delle tipologie familiari che più tipicamente possono essere coinvolte nei casi di separazione.

#### ***2.4 Quale criterio-obiettivo per determinare l'ammontare dell'assegno: possibili scenari***

Se vivere insieme consente di realizzare economie di scala, sciogliere una famiglia, per formarne due più piccole, genera un danno economico. Il problema è: come distribuire il danno tra le parti in causa?

Per rispondere a questa domanda, occorre sciogliere il nodo politico dell'obiettivo che si intende perseguire attraverso la corresponsione dell'assegno di mantenimento.

A questo fine, occorre, innanzitutto, decidere quali soggetti si intende considerare nel fissare l'assegno di mantenimento: (1) ci si preoccupa solo delle esigenze del figlio e del suo tenore di vita (lasciando ad accordi separati la questione dell'eventuale assegno di mantenimento per il coniuge) (2) oppure si ricerca una soluzione che, in qualche modo, tenga conto del tenore di vita a cui si collocheranno tutti gli appartenenti ai due nuclei (adulti compresi) dopo la separazione?

Successivamente, si deve fissare quale risultato si intende raggiungere con la corresponsione dell'assegno. In linea teorica, i risultati desiderati possono essere diversi e non sempre praticamente raggiungibili. Consideriamo qui quelli che sembrano i più vicini allo spirito della legge.

##### **1) Preservare il tenore di vita del figlio, valutandone il costo nella situazione di separazione**

Se ci si preoccupa solo del figlio, la soluzione più vicina allo spirito della legge sembra quella di stabilire quanto si debba spendere per garantirgli lo stesso "tenore di vita [di cui godeva] in costanza di convivenza con entrambi i genitori", partendo dall'assunto che il figlio non debba essere penalizzato dalla decisione di separarsi, ma prendendo atto della nuova situazione demografica (due nuclei, ciascuno con un solo genitore part-time). Si tratta quindi di misurare il tenore di vita in termini di spesa per consumi e di utilizzare opportunamente i coefficienti di equivalenza per valutare in tal senso il "costo del figlio".

### **2a) Parità di tenore di vita (reddito equivalente) dei due nuovi nuclei familiari.**

Un modo diverso di affrontare il problema è stabilire un obiettivo esplicito in termini di tenore di vita che si intende garantire ai due nuclei risultanti dalla separazione (adulti compresi). In questo caso, un ragionevole principio di equità sembra quello di quantificare l'entità dell'assegno di mantenimento in modo che, dopo il trasferimento, i due nuclei familiari risultanti dalla separazione abbiano lo stesso reddito equivalente. Così facendo, l'assegno viene calcolato considerando il benessere non dei soli figli, ma dei due nuclei familiari globalmente intesi, comprensivi degli adulti; solo indirettamente, dopo aver fissato l'assegno, si può avere una sua ripartizione tra quanto è imputabile ai figli e quanto, invece, va a favore del coniuge.

### **2b) Parità di tenore di vita (spesa equivalente) dei due nuovi nuclei familiari.**

Il ragionamento fatto ora è replicabile usando la spesa (anziché il reddito) equivalente come indicatore del tenore di vita. In questa ottica, però, appare coerente porre il vincolo che la somma trasferita venga totalmente spesa per l'acquisto di beni di consumo. Le capacità di risparmio del nucleo percettore, quindi, saranno limitate alla sola parte di reddito che è già a disposizione del genitore che percepisce l'assegno. Se non si ponesse questo vincolo, e si trasferisse con l'assegno anche la capacità di risparmio, la soluzione sarebbe sostanzialmente coincidente con quella in 2a)<sup>1</sup>.

Una volta che si è definito, seguendo uno qualsiasi dei criteri sopra indicati, l'ammontare delle risorse che devono essere destinate al mantenimento del figlio per perseguire l'obiettivo fissato, resta il problema di ripartire tra i due coniugi questo "costo del figlio". La legge dice che *"ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito"*, considerando, tra l'altro, *"i tempi di permanenza presso ciascun genitore"*.

Nell'esplicitare che occorre tener conto del tempo che ciascun genitore passa con i figli, la legge considera implicitamente che il genitore paga già parte delle spese del figlio durante la quotidiana convivenza. Se si accetta che la parte delle spese pagate da un genitore corrisponda alla percentuale del tempo che i figli passano con lui, l'assegno di mantenimento è facilmente calcolabile.

Riepilogando, MoCAM fornisce una soluzione coerente per ciascuno dei tre scenari sopra indicati. Chi deve decidere, quindi, ha la possibilità di valutare le soluzioni corrispondenti e orientare la sua scelta su l'una o l'altra o su una soluzione intermedia che, alla luce delle sue conoscenze e delle peculiarità del caso in esame, gli appare più confacente.

## **3. Gli input richiesti e gli output prodotti da MoCAM**

Per poter generare le stime, MoCAM ha bisogno di alcuni dati preliminari che il giudice o le parti devono fornire.

- A. Occorrono, innanzitutto, i dati sulle caratteristiche anagrafiche della famiglia (età dei genitori, zona di residenza, numero ed età dei figli) e sul tempo (espresso in percentuale) che i figli passeranno con ciascun genitore. Le stime dell'assegno saranno

---

<sup>1</sup> Qualora il figlio venga affidato esclusivamente ad uno dei due genitori, si può immaginare un ulteriore obiettivo: il giudice o le parti potrebbero voler stabilire l'assegno in misura tale che, dopo il trasferimento, il nucleo del genitore unico affidatario preservi il tenore di vita che aveva la famiglia prima della separazione. Questo criterio, che ha ispirato molte sentenze passate, quando l'affidamento era quasi sempre ad uno solo dei genitori (in genere la madre), ha alcune implicazioni che conviene tenere presenti. Intanto non riconosce che il divorzio equivale a un impoverimento della famiglia nel suo insieme, e protegge solo una parte di essa (il nucleo affidatario-figlio), con conseguenze potenzialmente molto (talvolta troppo) onerose per l'altra parte. Inoltre, fa riferimento ad una situazione che, con la nuova normativa sull'affidamento, dovrebbe essere sempre meno diffusa.

infatti diverse in relazione a queste variabili.

- B. È necessario poi stabilire quali “risorse economiche” (nuovo art 155, comma 4, punto 4) siano da considerare per valutare l’effettiva capacità economico-patrimoniale delle parti. Si dovranno quindi indicare tutti i redditi (da qualsiasi fonte provenienti) e le rendite derivanti da patrimonio mobiliare o immobiliare. Per gli immobili che non forniscono reddito monetario, ma che rimangono nella disponibilità delle parti (come la casa coniugale), MoCAM richiede che l’utilità da questi derivante sia valutata in termini di reddito figurativo. Un possibile criterio per la stima di tale reddito può basarsi sulla valutazione di mercato (“quanto potrebbe essere l’affitto dell’immobile se non fosse usato dai soggetti interessati?”). Non è escluso, tuttavia, che le parti o il giudice formulino valutazioni differenti, che tengano conto della eventuale difficoltà di collocazione sul mercato, del valore affettivo del bene, del titolo di proprietà; MoCAM accetta come input qualunque valutazione si ritenga adeguata.
- C. Inoltre, si deve indicare quali accordi o decisioni sono già state prese in ordine all’assegnazione di beni patrimoniali mobili e immobili di cui sopra.
- D. Infine, va indicata l’eventuale somma che si spende per mutui e/o affitti sia nella situazione originaria che in quella dopo la separazione, specificando chi si assume l’onere del pagamento.

Sulla base di questi input, MoCAM fornisce, per ciascuno dei tre scenari, le seguenti informazioni.

1. Tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio e posizione occupata dalla stessa nella graduatoria delle famiglie italiane.
2. Ammontare delle risorse da destinare ai figli e sua ripartizione per capitoli di spesa
3. Ripartizione tra i genitori della cifra da destinare ai figli.
4. Importo del trasferimento che un coniuge deve effettuare a favore dell’altro per il figlio e distinzione tra la parte figurativa (cessione dell’uso di beni) e monetaria (assegno di mantenimento).
5. Importo dell’eventuale assegno divorzile.
6. Tenore di vita goduto da ciascuno dei due nuclei familiari e posizione occupata da questi nella graduatoria delle famiglie italiane dopo la separazione e i trasferimenti tra coniugi.

#### **4. Un esempio**

Presentiamo ora un esempio dell’output di MoCAM in corrispondenza di una famiglia ipotetica.

Consideriamo una coppia con un figlio di 9 anni con situazione economica medio-alta.

I redditi da lavoro del padre e della madre sono, rispettivamente, 3500€ e 1500€ al mese. Abitano in una casa di loro proprietà (comproprietà al 50% ciascuno). Il reddito figurativo dell’abitazione di proprietà è stimabile in 1000€ mensili.

Decidono di separarsi e viene stabilito che il figlio passerà l’80% del suo tempo con la madre e il rimanente 20% con il padre. La casa coniugale viene assegnata alla madre e il padre va a vivere in un appartamento in affitto, per il quale paga 600€ al mese.

Le scale di equivalenza stimate da MoCAM sono: 1,325 quella della famiglia unita, 0,962 del nucleo madre&figlio e 0,697 del nucleo padre&figlio.

Il reddito complessivo della famiglia prima della separazione ammontava a 6000€ mensili (5000 monetari e 1000 figurativi per l’abitazione), che, tramite la scala di equivalenza, viene tradotto in un reddito equivalente di 4529€ (quanto servirebbe ad una coppia senza figli per

avere lo stesso tenore di vita). Tale reddito equivalente poneva la nostra famiglia nel 93-esimo percentile della graduatoria dei redditi delle famiglie italiane. Ciò significa che solo il 7% delle famiglie italiane aveva un reddito (equivalente) più alto ovvero, detto in altri termini, che la nostra famiglia occupa l'ottava posizione su 100 nella graduatoria delle famiglie italiane in ordine decrescente di reddito (equivalente).

Ipotizziamo di voler stabilire l'assegno di mantenimento sulla base del criterio "Pari tenore di vita dei due nuclei", misurando il tenore di vita con la spesa per consumi (scenario 2b).

Sulla base di queste scelte, MoCAM stima che le risorse da destinare al figlio siano pari a 1252€ così ripartite tra capitoli di spesa

Risorse da destinare al figlio (costo dei figli)	<b>1252</b>
di cui per:	
abitazione (compreso utenze)	359
alimentari	276
vestiario	109
trasporti e comunicazioni	164
istruzione e ricreazione	97
altro	246

Durante il periodo convivenza col figlio, il modello stima che nel nucleo della madre si spenderanno per lui 1002€ (dei 1252), mentre i rimanenti 250€ saranno spesi dal padre (si ricordi che il tempo di permanenza con ciascun genitore non è uguale).

Secondo quanto dice la legge, l'onere di mantenimento del figlio deve essere ripartito in proporzione ai redditi di ciascun genitore. Essendo, in questo caso, il reddito del padre esattamente il doppio di quello della madre (3500+500 contro 1500+500), il padre dovrebbe contribuire per 835€ (dei 1252€) contro i 417 della madre.

Pertanto, l'entità del trasferimento (che in questo caso è a carico del padre) per il figlio è pari alla differenza tra quanto compete al padre (835€) e quanto egli già spende durante la convivenza col figlio (250€) e risulta pari a 584€ al mese.

L'approccio seguito prevede per la moglie un ulteriore trasferimento, sempre a carico del padre, in modo da consentire ai due nuclei lo stesso tenore di vita (spesa equivalente). Tale trasferimento viene stimato da MoCAM in 557€

Quindi, il trasferimento che il padre deve effettuare complessivamente a favore del nucleo madre-figlio è 1142€ mensili.

Egli, però, sulla base dell'assegnazione della casa coniugale, già trasferisce implicitamente al nucleo madre-figlio la sua quota di reddito figurativo dell'abitazione (500€). Quindi il suo esborso monetario sarà di 1142-500=642€ mensili. MoCAM, sulla base dei modelli statistici prima richiamati, stima che di questi 642€, 401 siano da considerare destinati al figlio e i restanti 241 alla moglie. In modo analogo, anche il trasferimento figurativo di 500€ viene ripartito in 183 a favore del figlio e 317 a favore della moglie.


In definitiva, il padre, oltre a cedere l'uso della sua parte di casa coniugale e ad assumersi le spese del figlio quando questi vive con lui, deve corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per il figlio di 401€ e un assegno divorzile di 241€ mensili.

In questo modo, il nucleo della madre può contare su 3142€ (i 2000 di reddito di partenza più i 1142 trasferiti dal coniuge) mentre al nucleo del padre restano a disposizione risorse per 2858€ (4000 - 1142). In corrispondenza di tali livelli di reddito, MoCAM stima una spesa, rispettivamente di 2733 e 1981€, alle quali corrisponde, considerando le scale di equivalenza, una spesa equivalente di 2841€ eguale per entrambi.

In termini di reddito equivalente, invece, i due nuclei si trovano in situazioni differenti: il nucleo madre-figlio ha un reddito equivalente di 3266€ mentre quello padre-figlio di 4098€

mensili. Ciò li colloca, rispettivamente, all'83-esimo e al 90-esimo percentile della graduatoria. Entrambi i nuclei, quindi, retrocedono, rispetto alla posizione iniziale, in conseguenza del danno provocato dalla separazione (vedi fig. 1). La differenza tra le nuove posizioni occupate dai due nuclei è dovuta alla filosofia dell'approccio scelto: il trasferimento, infatti, è tale da eguagliare la spesa equivalente, a condizione che la madre spenda totalmente la somma trasferita, mentre il padre mantiene una elevata capacità di risparmio.

*Fig. 1 - Posizione occupata dalle famiglie nella graduatoria italiana prima e dopo la separazione.*



Questo risultato può essere confrontato, nella tab. 1 che segue, con quello che MoCAM produce in corrispondenza degli altri due scenari. Le colonne evidenziate si riferiscono al caso fin qui commentato. Le altre riguardano il “Pari tenore di vita tra i due nuclei” in termini di reddito equivalente (scenario 2a), e il “Mantenimento del tenore di vita del figlio” (scenario 1).

Si osservi che tutti i dati della tabella, così come quelli citati nel commento precedente, sono espressi in valori mensili solo per comodità di lettura. I calcoli, però, sono effettuati prendendo in considerazione i redditi e le spese su base annua. Anche l'assegno di mantenimento, quindi, è da intendere come somma complessiva annua, poi riportata a valore mensile. Ovviamente, le parti o il giudice possono concordare modalità di pagamento differenti.

Un rapido sguardo ai dati della tab. 1 consente di fare alcune osservazioni.

Come era da attendersi, i trasferimenti tra nuclei che si ottengono con i diversi approcci sono abbastanza diversi: si va da 822€ mensili (di cui 322 monetari), quando si considera il solo costo del figlio e non si prevede assegno divorzile, a 1478€ (di cui 978 monetari), quando l'obiettivo del trasferimento è uguagliare il tenore di vita dei due nuclei in termini di reddito e, quindi, non solo si considera l'assegno divorziale necessario al perseguimento di tale obiettivo ma, usando il reddito, si trasferisce al nucleo madre-figlio anche una ragguardevole capacità di risparmio.

In corrispondenza di ciò, cambia anche la posizione occupata dai due nuclei nella graduatoria dei redditi delle famiglie italiane, che, in qualche modo, dà conto del danno subito dai due nuclei in conseguenza della separazione. Con lo scenario 2a, entrambi i nuclei retrocedono di sei posizioni rispetto a quella di partenza, trovandosi, dopo la separazione, al 14° posto (su



100) contro l'8° occupato dalla famiglia originaria. Anche con lo scenario 2b, come si è detto sopra, entrambi i nuclei retrocedono, ma in modo differenziato: il nucleo del padre passa all'11° posto mentre quello della madre al 18°. Con lo scenario 1, invece, il nucleo del padre mantiene la sua posizione iniziale, mentre quello della madre scala di quindici posizioni, passando al 23° posto.

Tab. 1 - Stime di MoCAM per una famiglia di condizione economica medio-alta.

Situazione prima della separazione (famiglia unita)						
Tenore di vita (reddito equivalente)		<b>4529</b>				
Posizione in graduatoria (su 100)		<b>8</b>				
Scenari	1		2a		2b	
Criterio	Mantenimento del tenore di vita del figlio		Pari tenore di vita per i due nuclei			
Variabile scelta per la misura del tenore di vita	Spesa		Reddito		Spesa	
Risorse da destinare al figlio (costo dei figli)	<b>1222</b>		<b>1159</b>		<b>1252</b>	
di cui per:						
abitazione (compreso utenze)	561		360		495	
alimentari	239		260		246	
vestiario	75		95		94	
trasporti e comunicazioni	122		150		134	
istruzione e ricreazione	65		83		83	
altro	160		211		200	
Distinzione per nucleo	Nucleo madre	Nucleo padre	Nucleo madre	Nucleo padre	Nucleo madre	Nucleo padre
Spese per i figli durante la conviv. con il genitore	<b>977</b>	<b>244</b>	<b>933</b>	<b>227</b>	<b>1002</b>	<b>250</b>
Onere di competenza di ciascun genitore	<b>472</b>	<b>750</b>	<b>386</b>	<b>773</b>	<b>417</b>	<b>835</b>
<b>TOTALE TRASFERIMENTI PER IL FIGLIO</b>	<b>506</b>	<b>-506</b>	<b>546</b>	<b>-546</b>	<b>584</b>	<b>-584</b>
di cui Monetari (assegno di mantenimento)	322	-322	363	-363	401	-401
Figurativi (abitazione)	183	-183	183	-183	183	-183
<b>TOTALE TRASFERIMENTI PER IL CONIUGE</b>	<b>317</b>	<b>-317</b>	<b>932</b>	<b>-932</b>	<b>557</b>	<b>-557</b>
di cui Monetari (assegno divorzile)	0	0	615	-615	241	-241
Figurativi (abitazione)	317	-317	317	-317	317	-317
<b>TOTALE TRASFERIMENTI</b>	<b>822</b>	<b>-822</b>	<b>1478</b>	<b>-1478</b>	<b>1142</b>	<b>-1142</b>
di cui Monetari	322	-322	978	-978	642	-642
Figurativi (abitazione)	500	-500	500	-500	500	-500
Situazione dopo la separazione e i trasferimenti						
Reddito a disposizione	2822	3178	3478	2522	3142	2858
Spesa stimata	2240	2122	2535	1829	2733	1981
Tenore di vita (spesa equivalente)	2329	3043	2636	2623	2841	2841
Tenore di vita (reddito equivalente)	<b>2934</b>	<b>4556</b>	<b>3616</b>	<b>3616</b>	<b>3266</b>	<b>4098</b>
Posizione in graduatoria (su 100)	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>11</b>